

Le istruzioni del ministero dell'interno. Cittadini italiani e comunitari avvantaggiati

ExtraUe, sanatoria a ostacoli

La valutazione della capacità economica rimessa all'Inl

Assistenza gratuita

- Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve pagare il contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDDIT 2020)

- Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'istanza e acquisiti i pareri favorevoli di Questura e Itl, convoca le parti (datore di lavoro e lavoratore) per la stipula del contratto di soggiorno

- I datori di lavoro possono avvalersi di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito

DI DANIELE CIRIOLI

Il datore di lavoro che richiede la regolarizzazione di più lavoratori in nero extracomunitari è soggetto all'esame dell'Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso, infatti, riguardando più di un lavoratore, per la sanatoria non opera il requisito di 30 mila euro di reddito imponibile o di fatturato del datore di lavoro, ma è l'Itl che deve valutare la sua capacità economica, tenendo conto degli impegni retributivi e contributi (stessa condizione non è chiesta dall'Inps nel caso la sanatoria riguardi più lavoratori italiani e comunitari). A precisarlo, tra l'altro, è il ministero dell'interno in una circolare del 30 maggio.

Due sanatorie. Sono due le sanatorie: la prima per l'emersione dei rapporti di lavoro (sottoscrizione di nuovo contratto o regolarizzazione di quello in nero); la seconda per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo agli stranieri presenti in Italia con titolo scaduto al 31 ottobre 2019. Le sanatorie operano solo nei settori: agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Non c'è un click day per le domande, che si presentano dal 1° giugno al

15 luglio.

Anche i rapporti a termine. La prima sanatoria (quella sul lavoro), precisa il ministero, può avvenire per rapporti di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, fatta eccezione per il lavoro domestico, per il quale è ammesso il tempo parziale con retribuzione del Ccnl, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (quest'anno l'assegno sociale vale 459,83 euro mensili). Nel caso di domanda per un rapporto a termine, la data iniziale del contratto di lavoro deve essere antecedente al 19 maggio (entrata in vigore del dl Rilancio), mentre quella finale successiva alla data di presentazione della domanda.

Il requisito reddituale. La domanda di sanatoria del lavoro irregolare si presenta all'Inps nel caso riguardi lavoratori italiani o comunitari; allo sportello unico immigrazione, se riguarda extracomunitari. Nell'uno e nell'altro caso il datore di lavoro deve possedere, per i settori agricoltura, allevamento etc. un reddito imponibile non inferiore a 30 mila euro ovvero a 20 mila per i settori del lavoro domestico (nucleo familiare con un solo soggetto percettore di reddito) o 27 mila euro (nucleo con più soggetti conviventi). Due

le precisazioni del ministero dell'interno:

1) la verifica dei requisiti reddituali non opera nei confronti del datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, qualora la domanda di sanatoria è per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza;

2) nel caso venga presentata domanda di emersione per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all'Itl (ai sensi dell'art. 30 bis, comma 8, del dpr n. 394/1999) e in ogni caso le istanze presentate vengono accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultano congrui. Il che vuole dire, in base alla richiamata norma che la valutazione è fatta in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Con quali criteri, però, non si sa.

—© Riproduzione riservata—

